

PICCOLA GUIDA SU

# LA TENUTA DEL REGISTRO DEI VOLONTARI

A cura dell'associazione di volontariato di protezione civile

***“PROTEZIONE CIVILE GEOMETRI ASTI”***



# L'OBBLIGO DELLA TENUTA DEL REGISTRO SOCI

Ogni associazione ha l'obbligo della tenuta del registro soci, o meglio, del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Questo è un aspetto molto importante per quanto riguarda la polizza assicurativa. A seconda della correttezza della tenuta del registro, qualora la compagnia assicurativa volesse fare un controllo, si ha diritto alla copertura assicurativa o meno. I riferimenti legislativi che trattano dell'obbligo assicurativo e del registro sono:

## 1. La legge quadro nazionale sul volontariato agli art. 4 e 7, di cui qui sotto riportiamo alcuni stralci

### **Art. 4 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato**

5. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. (omissis)

7. (omissis)

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Omissis ....

### **Art. 7 Convenzioni**

1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

## 2. L'art. 3 D.L. 14.02.92 del Ministero dell'Industria come modificato dal D. L. 16011.92 di cui riportiamo anche qui alcuni stralci:

Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio, da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.

Quest'ultimo articolo è molto importante per capire come debbono essere tenuti i registri dei soci. In sostanza è necessario riportare nel registro, per ogni nuovo volontario:

- Le generalità (cognome e nome)
- Il luogo di nascita
- La data di nascita
- La residenza

Nelle varie guide relative alle assicurazioni, non c'è completo accordo su cosa esattamente rientra nelle generalità. Ad esempio: alcune guide indicano il codice fiscale tra le informazioni da inserire nel registro, altre no. Ci sembra che non sia obbligatorio, ma è comunque possibile inserirlo nel registro.

L'iscrizione del volontario deve avvenire il giorno stesso in cui il volontario è ammesso a far parte dell'organizzazione.

L'associazione deve aggiornare il registro ogni qualvolta c'è un nuovo soggetto che viene ammesso a far parte dell'organizzazione, mediante l'iscrizione delle informazioni sopra elencate.

Ogni qualvolta i dati riportati nel registro subiscono delle modifiche riguardanti gli aderenti che prestano attività di volontariato, **è necessario apporre delle correzioni che consentano di leggere ciò che si varia, attraverso una semplice barratura seguita dalla firma di colui che apporta la modifica e dall'indicazione della data in cui si procede a tale operazione.**

Allo stesso modo nel registro in questione devono essere indicati i nominativi di coloro che, per qualunque motivo, non facciano più parte dell'organizzazione di volontariato o non prestino più la loro opera di volontari in modo attivo all'interno della stessa (anche se continuano ad essere soci dell'associazione di volontariato), nella data in cui tale situazione si verifica.

**Tale registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.**

L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero dei fogli che lo compongono.

Generalmente è possibile trovare presso gli uffici comunali personale preposto alla svolgimento di tali funzioni in maniera del tutto gratuita.